

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1115)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, si inserisce nel contesto dell'indirizzo giuridico-economico seguito dal Governo italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

In tale contesto, l'Accordo in esame viene ad assumere un ruolo importante in quanto

contribuirà, mediante le tutela di categorie di redditi che rappresentano un interesse rilevante per i nostri operatori economici in Malaysia, ad incentivare le relazioni economico-commerciali ed i movimenti di capitali e di persone tra i due Paesi.

Le soluzioni a cui si è pervenuti possono, inoltre, ritenersi soddisfacenti per l'economia

generale del nostro Paese, anche in relazione al contenuto degli accordi già stipulati dalla Malaysia con altri Stati dell'area europea.

In particolare, per le categorie di redditi più importanti sono state adottate le seguenti soluzioni.

a) *Dividendi (articolo 10).*

La normativa convenzionale adottata prevede la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario dei dividendi, temperata dalla facoltà per il nostro Paese di prelevare una ritenuta alla fonte sui dividendi stessi.

Si è, inoltre, pervenuti alla conclusione che, se, successivamente alla data della firma dell'Accordo con l'Italia, il sistema fiscale malese dovesse essere modificato, mediante la sostituzione dell'attuale imposta sui redditi e sulle distribuzioni delle società con un'imposta sulle società e con una specifica ulteriore imposta sui dividendi, l'aliquota di prelievo alla fonte operata sui dividendi fluenti a residenti italiani non potrà eccedere il 10 per cento.

b) *Interessi (articolo 11).*

In merito alla categoria reddituale degli interessi è stata prevista la tassazione definitiva nello Stato di residenza del beneficiario degli interessi, temperata dalla facoltà di tassazione da parte dello Stato della fonte ad un'aliquota d'imposta non eccedente il 15 per cento del loro ammontare lordo.

È stato, peraltro, concordato che gli interessi percepiti dai residenti italiani in relazione a prestiti autorizzati od a prestiti a lungo termine vengono ad essere esentati da qualsiasi ritenuta alla fonte in Malaysia.

Anche gli interessi provenienti da uno dei due Paesi e corrisposti al Governo dell'altro Paese, ad un suo ente locale o ad un altro ente od istituzione (compresi gli istituti finanziari), in dipendenza di prestiti concessi in base ad accordi intergovernativi, debbono essere considerati esenti nel Paese di provenienza.

c) *Royalties (articolo 12).*

Conformemente a quanto stabilito per i dividendi e per gli interessi, anche per tali redditi l'Accordo in esame prevede la tassazione definitiva da parte del Paese di residenza del percipiente delle *royalties*, con la possibilità, da parte dello Stato della fonte, di sottoporli a tassazione ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo degli stessi.

È stato, inoltre, previsto che i compensi corrisposti ai residenti italiani da parte di imprese che esercitano determinate attività, quali manifatture, costruzioni, ingegneria civile, elettricità ed idraulica, autorizzate dalle competenti autorità della Malaysia allo scopo di favorire lo sviluppo industriale del Paese, sono esenti da imposta in Malaysia.

Per quanto concerne, poi, le pellicole cinematografiche, è stato concordato in un apposito Scambio di note che il prelievo effettuato dallo Stato malese non potrà superare la predetta aliquota del 15 per cento per tutte le relative *royalties* corrisposte ai residenti italiani, nonché l'estensione, mediante modifica dell'Accordo, dell'eventuale trattamento più favorevole concordato tra la Malaysia ed un terzo Paese dell'area OCSE in merito all'aliquota d'imposta. Ciò in relazione alla circostanza che da parte malese non si è mai prevista, nelle Convenzioni in materia fin qui concluse da detto Paese, un'aliquota inferiore a quella sopra indicata.

d) *Metodo per eliminare la doppia imposizione (articolo 22).*

Per entrambi gli Stati contraenti è stato adottato il sistema dell'imputazione ordinaria, riconoscendosi, nei confronti dell'imposta nazionale e nei limiti di tale imposta, il credito d'imposta assolto nell'altro Stato sugli stessi redditi.

Si evidenzia, infine, che è stata stabilita, con clausola bilaterale, la concessione del cosiddetto *Matching credit* per i dividendi, interessi e *royalties*; in base a tale clausola, nel caso in cui in uno degli Stati contraenti venga concessa, allo scopo di incentivare gli in-

vestimenti, una esenzione od una riduzione dell'imposta afferente detti redditi, tale imposta si considererà pagata, ai fini della concessione del credito da parte dell'altro Stato, nella misura massima convenzionalmente stabilita per la ritenuta alla fonte e cioè del 10 per cento per i dividendi e del 15 per cento per gli interessi e le *royalties*.

L'Accordo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile in Italia ai redditi imponibili nel

periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1977; in Malaysia, invece, troverà applicazione nei confronti dei redditi riferibili all'anno 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Si ritiene, in definitiva, che l'Accordo in esame possa essere valutato, nel complesso delle disposizioni in esso contenute, in senso positivo e se ne raccomanda, pertanto, la più sollecita ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA MALAYSIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Malaysia,

desiderosi di concludere un Accordo per evi
tare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

SOGGETTI

L'Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono :

a) per quanto concerne l'Italia :

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne la Malaysia :

- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);
- le imposte supplementari sul reddito, e cioè la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits tax); e
- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);

(qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana").

2. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione :

- a) il termine "Malaysia" designa la Federazione della Malaysia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Malaysia le quali, ai sensi della legislazione malaysiana concernente la piattaforma continentale, sono state o possono in futuro essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Malaysia per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo e il sottosuolo marino adiacente ai territo

ri della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone:

- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Malaysia:
- d) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti;
- f) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta malaysiana o l'imposta italiana;
- g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia

utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) il termine "nazionali" designa:

- 1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;
- 2) le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

j) l'espressione "autorità competente" designa:

- 1) per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze;
- 2) per quanto riguarda la Malaysia, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse é attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

DOMICILIO FISCALE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:

- a) per quanto concerne l'Italia, una persona che é residente in Italia ai fini dell'imposizione italiana; o
- b) per quanto concerne la Malaysia, una persona che é residente in Malaysia ai fini dell'imposizione malaysiana.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica é considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione é determinata nel seguente modo:

- a) detta persona é considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, é considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una

- abitazione permanente in alcuno degli Stati con
traenti, essa é considerata residente dello Sta-
to contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entram-
bi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abi-
tualmente in alcuno di essi, essa é considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità:
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli
Stati contraenti o se non ha la nazionalità di al-
cuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accor-
do.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo
1, una persona diversa da una persona fisica é conside-
rata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ri-
tiene che essa é residente dello Stato contraente in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, la espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare .:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una fattoria o una piantagione;
- g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ivi compreso il legname od altro prodotto forestale;
- h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari é utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari é utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita in detto altro Stato attività di supervisione per più di sei mesi in connessione a lavori di costruzione, di installazione o di montaggio intrapresi in detto altro Stato.

5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - é considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:

- a) dispone nel primo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per detta impresa:
- b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un deposito di merci dal quale essa regolarmente preleva merci per la consegna per conto dell'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nello altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati detti beni.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa é attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'espressione comprende al tresi l'usufrutto dei beni immobili e i diritti rela tivi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto forestale. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono consi derati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

REDDITI DELLE IMPRESE

1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti redditi sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena in dipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun reddito può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi o gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese; ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi nei redditi o negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente della Malaysia sono imponibili in Italia in conformità alla legislazione italiana ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. I dividendi pagati da una società residente della Malaysia ad un residente dell'Italia, il quale ne sia il beneficiario effettivo e sia assoggettato all'imposizione italiana per i dividendi stessi, sono esenti da qualsiasi imposta malaysiana che sia prelevabile su di essi in aggiunta all'imposta applicabile sul reddito della società:
a condizione che il contenuto del presente paragrafo

non pregiudichi in alcun modo le disposizioni della legislazione malaysiana ai cui sensi l'imposta sui dividendi pagati da una società residente della Malaysia dai quali è stata dedotta, o è stata considerata dedotta, l'imposta malaysiana, può essere rettificata in relazione all'aliquota d'imposta stabilita per l'anno di accertamento della Malaysia immediatamente successivo a quello in cui il dividendo è stato pagato.

4. Se, dopo la data della firma dell'Accordo, la Malaysia dovesse modificare il metodo di tassazione del reddito e delle distribuzioni delle società mediante l'introduzione di un'imposta sulle società di capitali (per la quale non viene concesso alcun credito agli azionisti) e di un'ulteriore imposta sui dividendi, in tal caso l'imposta malaysiana applicabile ai dividendi pagati ad un residente dell'Italia non potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

5. Il contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di "godimento", da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili o ai redditi, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, possieda nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad essa.

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato in conformità della propria legislazione.

8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna

imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell'Italia sono esenti dall'imposta malaysiana se il finanziamento od altro credito generatore degli interessi sia un finanziamento autorizzato od un finanziamento a lungo termine.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in

applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nello altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente ad essa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato in conformità alla propria legislazione.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni autorizzati di natura industriale, che un residente dell'Italia, che ne sia il beneficiario effettivo, riceve dalla Malaysia, sono esenti dalla imposizione malaysiana.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché

per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, il termine non comprende i canoni ed altri compensi corrisposti per le pellicole cinematografiche o per le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, disponga nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni di una stabile organizzazione e i diritti o i beni generatori dei canoni stessi si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente in conformità alla propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore é lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una

stabile organizzazione per le cui necessità é stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui é situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti é imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

ATTIVITA' PERSONALI

1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività personali (comprese quelle professionali), sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali attività non vengano svolte nell'altro Stato contraente. Se le attività sono quivi svolte, le remunerazioni o i compensi percepiti a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività (comprese quelle professionali) personali svolte nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, una persona che non è residente dell'altro Stato, e

- c) l'onere delle remunerazioni o dei compensi non é sostenuto da una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 16

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni od ai compensi derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato è finanziato, direttamente o indirettamente, interamente o sostanzialmente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o statutario.

Articolo 17

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 18

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che :
 - i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
 - ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato a meno che la persona fisica abbia la nazionalità e sia residente dell'altro Stato contraente.

3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 19

PROFESSORI ED INSEGNANTI

Una persona fisica che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che é, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, é esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per le quali é assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.

Articolo 20

STUDENTI ED APPRENDISTI

Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:

- a) in qualità di studente presso una università, un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,
 - b) in qualità di apprendista industriale, commerciale o tecnico, o
 - c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non é assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio.
- Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 22

METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malaysia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta malaysiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione, invece, sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Malaysia, fatte salve le disposizioni della legislazione della Malaysia concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta malaysiana dell'imposta dovuta in un Paese diverso dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità delle disposizioni del presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi di fonte italiana é ammessa in deduzione dall'imposta malaysiana dovuta sugli stessi redditi, ma per un ammontare che non ecceda la quota d'imposta malaysiana attribuibile a tale reddito nella proporzione in cui lo stesso concorre a formare l'intero reddito assoggettato all'imposta malaysiana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto stato contraente, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore:

- a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
- b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
- c) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

Articolo 23

LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI

Quando il presente Accordo (con o senza altre condizioni) stabilisce che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta o sono tassati in detto Stato con un'aliquota ridotta, mentre ai sensi della legislazione vigente nell'altro Stato contraente tali redditi sono assoggettati ad imposizione per la parte del loro ammontare che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato e non per il loro intero importo, allora l'esenzione o la riduzione d'imposta da concedersi ai sensi del presente Accordo nel detto primo Stato si applica a quella parte del reddito che é stata trasferita o ricevuta in detto altro Stato.

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale é, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,

posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone fisiche non residenti di detto Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che vengono accordate alle persone fisiche residenti.

6. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione fiscale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dello articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione appropriata farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni così ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorità diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente é residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato contraente comunicherà allo altro il completamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avrà effetto :

a) in Italia :

con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1977 e nei successivi periodi d'imposta;

b) in Malaysia :

con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.

2. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta é stata prelevata. La presente disposizione non é intesa a limitare in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine a favore del residente dalla legislazione dello Stato contraente di cui esso é un residente.

Articolo 30

DENUNCIA

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non più tardi del 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui è entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato :

a) in Italia :

con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

b) in Malaysia :

con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente


IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28^o giorno di GENNAIO 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Malaysia



PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni formeranno parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che :

- a) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 a), l'espressione "ritenuta alla fonte" designa le ritenute operate a titolo di imposta;
- b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;
- c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae redditi dallo esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili non é assoggettata alle imposte locali sui redditi prelevate nell'altro Stato contraente;
- d) con riferimento all'articolo 10, in conformità della legislazione malaysiana, i dividendi pagati da una società residente della Malaysia comprendono i dividendi pagati da una società resi-

dente di Singapore che, per quanto concerne tali dividendi, si é dichiarata residente della Malaysia, ma non comprendono i dividendi pagati da una società residente della Malaysia che, per quanto concerne tali dividendi, si é dichiarata residente di Singapore;

- e) con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, la espressione "finanziamento autorizzato" o "finanziamento a lungo termine" ha il significato che ad essa é attribuito dalla sezione 2 (1) dell'Income Tax Act del 1967 della Malaysia (come modificato);
- f) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, la espressione "canoni autorizzati di natura industriale" designa i canoni, così come definiti nel paragrafo 4, che sono autorizzati ed attestati dalla competente autorità della Malaysia come corrisposti allo scopo di favorire lo sviluppo industriale della Malaysia e che sono dovuti da un'impresa interamente o principalmente impegnata in attività che rientrano in uno dei seguenti settori:
- a) manifatturiero, di montaggio o di lavorazione;
 - b) delle costruzioni, di ingegneria civile o navale;
 - c) dell'elettricità, dell'energia idraulica, di fornitura di gas od acqua;
- g) con riferimento all'articolo 20, l'espressione "servizi resi" indica, per quanto riguarda gli studenti, le occupazioni a tempo ridotto;

- h) con riferimento all'articolo 22, paragrafo 4, gli interessi che sono esentati dall'imposizione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad un finanziamento autorizzato o ad un finanziamento a lungo termine, saranno considerati come esentati per un limitato periodo della durata di tale finanziamento;
- i) con riferimento all'articolo 24, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai nazionali dell'altro Stato contraente non residente in detto primo Stato le agevolazioni personali, i rimborsi e le riduzioni d'imposta che per legge sono riconosciute soltanto ai nazionali di detto primo Stato o alle altre persone ivi specificate che non sono residenti in detto Stato:
- j) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Malaysia di non concedere deduzioni per quanto riguarda interessi, canoni ed altri pagamenti sostenuti da una impresa se l'imposta corrispondente non è stata prelevata in conformità alla legislazione fiscale della Malaysia;
- k) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose di ciascuno Stato contraente che devono essere state preventivamente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

instaurate entro i termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali;

- 1) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a *Kuala Lumpur* il *28 gennaio 1984* nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo
della Malaysia

SCAMBIO DI NOTE

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che:

- a) il prelievo sul noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi del Cinematograph Film - Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata un'imposta sui canoni delle pellicole cinematografiche) non potrà eccedere il 15% dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola;
- b) se il Governo della Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive ad una aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocità. Il Governo della Malaysia comunicherà, appena possibile, al Governo italiano ogni nuovo accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento su tali canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma la accettazione del Governo della Malaysia della precedente proposta, costituiscano un Accordo che formerà parte integrante dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in pari data del seguente tenore :

"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che :

- a) il prelievo sul noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi del Cinematograph Film-Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata un'imposta sui canoni per le pellicole cinematografiche) non potrà eccedere il 15% dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola;
- b) se il Governo della Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive ad un'aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocità. Il Governo della Malaysia comunicherà, appena possibile, al Governo italiano ogni nuovo accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento su tali canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione del Governo della Malaysia della precedente proposta costituiscano un Accordo che formerà parte integrante dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione".

Ho inoltre l'onore di confermare che il Governo della Malaysia accetta la proposta contenuta nella Nota di Vostra Eccellenza e concorda che essa e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Governi.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

DESIRING to conclude an Agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Personal Scope

The Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 - (a) in the case of Italy:
 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
even if they are collected by withholding taxes at the source;
(hereinafter referred to as "Italian tax")
 - (b) in the case of Malaysia:
 - income tax and excess profit tax;
 - supplementary income taxes, that is, tin profits tax, development tax and timber profits tax; and
 - petroleum income tax;
(hereinafter referred to as "Malaysian tax").
2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Malaysia" means the Federation of Malaysia and includes any area adjacent to the territorial waters of Malaysia which has been or may hereafter be designated under the laws of Malaysia concerning the Continental Shelf as an area within which the rights of Malaysia with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
- (b) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes the areas beyond the territorial sea of Italy and in particular the sea bed and sub-soil adjacent to the territories of the peninsula and of the Italian islands and situated beyond the territorial sea up to the limits prescribed by the Italian laws to permit the exploration and exploitation of natural resources of the said areas;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Malaysia as the context requires;
- (d) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws of the respective Contracting States;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate in the taxation laws of the respective Contracting States;
- (f) the term "tax" means Malaysian tax or Italian tax, as the context requires;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "national" means

- (1) any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State;
- (2) any legal person, partnership, association and other entity deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;

(j) the term "competent authority" means

- (1) in the case of Italy, the Ministry of Finance;
- (2) in the case of Malaysia, the Minister of Finance or his authorised representative.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Agreement.

Article 4

Fiscal Domicile

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means:
 - (a) in the case of Italy, a person who is resident in Italy for the purposes of Italian tax; or
 - (b) in the case of Malaysia, a person who is resident in Malaysia for the purposes of Malaysian tax.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interest);
 - (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
 - (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" shall include especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a farm or plantation;
 - (g) a mine, oil or gas well, quarry or other place of extraction of natural resources including timber or other forest produce;
 - (h) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than six months.
3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other State.

5. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State, if:

- (a) he has and habitually exercises in the first-mentioned State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for that enterprise;
- (b) he has no such authority, but maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. The term shall also include usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil or gas wells, quarries and other places of extraction of natural resources or of timber or other forest produce. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall apply also to the income from the immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

Business income

1. The income of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State, unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income of the enterprise may be taxed in that other State but only so much of that income as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. No income shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the income to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Where income includes any item of income which is dealt with separately in another Article of this Agreement, the provisions of that other Article shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Income of an enterprise from the operation of ship or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any income or profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of these conditions, have not so accrued, may be included in the income or profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Dividends paid by a company which is a resident of Italy to a resident of Malaysia may be taxed in Italy, and according to the law of Italy, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

3. Dividends paid by a company which is a resident of Malaysia to a resident of Italy who is the beneficial owner and is subject to Italian tax in respect thereof shall be exempt from any tax in Malaysia which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the income of the company:

Provided that nothing in this paragraph shall affect the provisions of the Malaysian law under which the tax in respect of a dividend paid by a company resident in Malaysia from which Malaysian tax has been, or has been deemed to be, deducted may be adjusted by reference to the rate of tax appropriate to the Malaysian year of assessment immediately following that in which the dividend was paid.

4. If after the date of signature of the Agreement the system of taxation in Malaysia applicable to the income and distributions of companies is altered by the introduction of corporation tax (for which no credit is given to the shareholders) and a further dividend tax, then the Malaysian tax chargeable on dividends paid to a resident of Italy shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

5. Nothing in the foregoing paragraphs of this Article shall affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

6. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits or income, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

7. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this Article shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, in which the company paying the dividends is resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the dividends are taxable in that other State according to its own law.

8. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State shall not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of the other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest paid to a resident of Italy shall be exempt from Malaysian tax if the loan or other indebtedness in respect of which the interest is paid is an approved loan or a long-term loan.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority or any agency or instrumentality (including a financial institution) in respect of loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.
5. The term "Interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.
6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on in the other Contracting State in which the interest arises a trade or business through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such a case, the interest is taxable in that other State according to its own law.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative sub-division, a local authority or statutory body thereof or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, approved industrial royalties derived from Malaysia by a resident of Italy who is the beneficial owner thereof shall be exempt from Malaysian tax.

4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. The term, however, does not include any royalty or other amount paid in respect of motion picture films or of tapes for radio or television broadcasting.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the royalties are taxable in that other State according to its own law.

6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative subdivision, a local authority or statutory body thereof or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Personal Services

1. Subject to the provisions of Article 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration or income in respect of personal (including professional) services derived by an individual who is a resident of a Contracting State, shall be taxable only in that State unless the services are performed in the other Contracting State. If the services are so performed, such remuneration or income as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration or income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of personal (including professional) services performed in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in a calendar year, and
- (b) the remuneration or income is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration or income is not borne by a permanent establishment which that person has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, shall be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 15

Directors' fees

Notwithstanding the provisions of Article 14, directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 16

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration of profits derived from activities exercised in a Contracting State if the visit to that State is directly or indirectly supported wholly or substantially from the public funds of the other Contracting State, a political or an administrative subdivision, a local authority or statutory body thereof.

Article 17

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 18

Governmental functions

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.
2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State unless the individual is a national of, and a resident of the other Contracting State.
3. The provisions of Article 14, 15 and 17 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof.

Article 19

Professors and teachers

An individual who, at the invitation of a university, college, school or other similar recognised educational institution in a Contracting State, visits that State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or conducting research or both at such educational institution and who is, or was immediately before that visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other State.

Article 20

Students and business apprentices

An individual who is a resident in a Contracting State and is temporarily present in the other Contracting State solely:

- (a) as a student at a university, college, or school in the other State,
- (b) as a business or technical apprentice, or
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organisation

shall not be taxed in the other Contracting State in respect of remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training or in respect of a scholarship grant. The same shall apply to any amount representing remuneration for services rendered in that other State, provided that such services are in connection with his studies or practical training or are necessary for the purpose of his maintenance for a period of time which is reasonably required to conclude his training or studies in that other State.

Article 21

Other Income

Item of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in both Contracting State.

Article 22

Method for elimination of double taxation

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Malaysia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Malaysian tax on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

On the contrary, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Malaysia, subject to the provisions of the law of Malaysia regarding the allowance as a credit against Malaysian tax of tax payable in any country other than Malaysia, the amount of Italian tax payable under the law of Italy and in accordance with the provisions of this Agreement, by a resident of Malaysia in respect of income from sources within Italy shall be allowed as a credit against Malaysian tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Malaysian tax which such income bears to the entire income chargeable to Malaysian tax.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax in relation to dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period in accordance with the laws of that Contracting State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding:

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends referred to in Article 10;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the interest referred to in Article 11; and
- (c) 15 per cent of the gross amount of the royalties referred to in Article 12.

Article 23

Limitation of relief

Where this Agreement provides (with or without other conditions) that income from sources in a Contracting State shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate in that State and under the laws in force in the other Contracting State the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be allowed under this Agreement in the first-mentioned State shall apply to so much of the income as is remitted to or received in that other State.

Article 24

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
5. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.
6. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the taxation laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting States of which he is a national.
2. The competent authority shall endeavour, if the objections appear to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall, upon request, exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of fraud or fiscal evasion in relation to the taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those, including a court or administrative body, concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of those taxes or the determination of appeals in relations thereto.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Refunds

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State shall be refunded by request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Agreement.
2. Claims for refund, which shall be presented within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required to be entitled to the application of the allowances provided for by this Agreement.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of the Article 25 of this Agreement.

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedure required by its laws for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the latter of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in Italy:
in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the 1st January, 1977 and subsequent taxable periods;
- (b) in Malaysia:
in respect of income for the year 1977 or accounting year ending not later than the 31st December, 1977 and assessable for the year of assessment commencing on the 1st January, 1978 and subsequent years of assessment.

2. Claims for refund or credits arising in accordance with this Agreement in respect of any tax payable before the entry into force of this Agreement by residents of either of the Contracting States shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Agreement or from the date the tax was charged whichever is later. Nothing herein contained shall reduce any longer time limit available to such resident for this purpose under the law of the Contracting State of which he is a resident.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the third year from the year in which the Agreement entered into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in Italy:
in respect of income assessable for the taxable periods commencing on or after the 1st January in the calendar year following that in which the notice of termination is given;
- (b) in Malaysia:
in respect of income assessable for the year of assessment commencing on the 1st January in the second calendar year following that in which the notice of termination is given and subsequent years of assessment.


In WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at *Kuala Lumpur* this *28th* day of *January*, 1984 each in the Italian, Bahasa Malaysia and English languages the three texts being equally authoritative and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Republic of Italy



On behalf of the Government
of Malaysia



Protocol

At the time of signing the Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

It is understood that:



- (a) with reference to Article 2, paragraph 1(a), the expression "withholding taxes at the source" means the final withholding taxes;
- (b) with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;
- (c) with reference to Article 8, an enterprise of a Contracting State deriving income from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;
- (d) with reference to article 10, in accordance with the law of Malaysia dividends paid by a company which is resident of Malaysia shall include dividends paid by a company which is a resident of Singapore which for purpose of those dividends has declared itself to be a resident of Malaysia, but shall not include dividends paid by a company which is a resident of Malaysia which for the purpose of those dividends has declared itself to be a resident of Singapore;
- (e) with reference to Article 11, paragraph 3, the expression "approved loan" or "long-term loan" shall have the meaning that it has under Section 2(1) of the Income Tax Act, 1967 of Malaysia (as amended);
- (f) with reference to article 12, paragraph 3, the term "approved industrial royalties" means royalties as defined in paragraph 4 which are approved and certified by the competent authority of Malaysia as payable for the purpose of promoting industrial development in Malaysia and which are payable by an enterprise which is wholly or mainly engaged in activities falling within one of the following classes:
 - (a) manufacturing, assembling or processing;

- (b) construction, civil engineering or shipbuilding; or
- (c) electricity, hydraulic power, gas or water supply;
- (g) with reference to Article 20, the expression "services rendered" in the case of a student means any part-time employment;
- (h) with reference to Article 22, paragraph 4, interest which is exempted from tax by Malaysia in respect of an approved loan or a long-term loan in accordance with Article 11, paragraph 3, shall be regarded as exempted for a limited period during the period of such loan;
- (i) with reference to Article 24, nothing contained therein shall be construed as obliging a Contracting State to grant to nationals of the other Contracting State not resident in the first-mentioned State those personal allowances, reliefs and deductions for tax purposes which are by law available only to nationals of the first-mentioned State or to such other persons specified therein who are not resident in that State;
- (j) with reference to Article 24, paragraph 3, nothing contained therein shall be construed as preventing Malaysia from not giving any deduction in respect of any interest, royalties and other disbursements incurred by an enterprise if the appropriate tax has not been withheld according to the taxation laws of Malaysia;
- (k) with reference to Article 25, paragraph 1, the expression "notwithstanding the remedies provided by the taxation laws" means that the mutual agreement procedure is not an alternative to the proceedings of either Contracting State which shall have been initiated within the time limit of the respective national laws;
- (l) the provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from carrying out, by mutual agreement, other procedures for the deductions of taxes provided for in this Agreement.

Done in duplicate at *Kuala Lumpur* this *28th*
day of *January* 1984 each in the Italian, Bahasa Malaysia
and English languages the three texts being equally authoritative
and in case there is any divergence of interpretation, the English
text shall prevail.

On behalf of the Government of
the Republic of Italy

On behalf of the Government
of Malaysia



Exchange of notes

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement signed today between Malaysia and Italy for the avoidance of double taxation and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that:

- (a) the film-hire duty imposed by Malaysia under the cinematograph Film-Hire Duty Act 1965 (which in this context is deemed to be a tax on cinematograph film royalties) shall not exceed 15% of the gross amount of the film rental;
- (b) if the Government of Malaysia in any Agreement concluded with other OECD countries limits the rate of tax on cinematograph films or tapes for television or broadcasting to a rate less than fifteen per cent of the gross amount of the film rental, the two Governments shall consult each other with a view to modifying the rate of tax in order to extend the same treatment on a reciprocal basis. The Government of Malaysia shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries which has a rate or tax which is less than fifteen per cent on such royalties, as soon as possible.

I have further the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Malaysia of the above proposal shall be regarded as constituting an Agreement that shall form an integral part of the Agreement for the avoidance of double taxation.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of this date which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Agreement signed today between Malaysia and Italy for the avoidance of double taxation and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that:

- (a) the film-hire duty imposed by Malaysia under the Cinematograph Film-Hire Duty Act 1965 (which in this context is deemed to be a tax on cinematograph film royalties) shall not exceed 15% of the gross amount of the film rental;
- (b) if the Government of Malaysia in any Agreement concluded with other OECD countries limits the rate of tax on cinematograph films or tapes for television or broadcasting to a rate less than fifteen per cent of the gross amount of the film rental, the two Governments shall consult each other with a view to modifying the rate of tax in order to extend the same treatment on a reciprocal basis. The Government of Malaysia shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries which has a rate of tax which is less than fifteen per cent on such royalties, as soon as possible.

I have further the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Malaysia of the above proposal shall be regarded as constituting an Agreement that shall form an integral part of the Agreement for the avoidance of double taxation.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration".

I have further the honour to confirm that the Government of Malaysia accepts the proposal contained in Your Excellency's Note, and agrees that the same and the present reply shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.